



REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 742/200 Sent.  
N. 1645/200 R.G.  
N. 53710 Rep.  
N. 218/201 Cron.

Il Giudice di Pace nella persona Dott. Pierluigi Messina ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1645 del ruolo generale dell'anno 2020

tra:

, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Pavanetto,  
elettivamente domiciliato nel suo studio in Forlì, Via Bolognesi n. 12 giusta procura alle liti in atti,  
ricorrente

contro

COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro-tempore, difeso dalla dott.sa Grazia Pacilli e dalla dott.sa Barbara Primucci, giusta mandato depositato presso la Cancelleria e con domicilio eletto presso la Casa Comunale in Piazza Cavour n. 27,  
amministrazione opposta

oggetto: ricorso ai sensi degli artt. 22 L. n. 689/1981 e 7 D. L.vo n. 150/2011  
All'udienza del 10 dicembre 2020, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa era decisa dando lettura in udienza del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha proposto opposizione avverso i verbali indicati nel ricorso tutti elevati dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Rimini per

violazioni dell'art. 142 8° comma c.d.s., commesse sulla Via Tolemaide km 50 direzione monte mare e accertate con apparecchiatura Autovelox, perchè il conducente del veicolo di proprietà di \_\_\_\_\_ circolava a velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada dove l'infrazione era stata rilevata.

Il ricorrente non contesta di aver commesso le plurime violazioni dell'art. 142 c.d.s. e chiede, unicamente, l'applicazione dell'art. 198 c.d.s. poiché le stesse "costituiscono espressione, pur reiterata, del medesimo comportamento, tenuto avanti alla medesima postazione velox, utilizzando lo stesso veicolo targato \_\_\_\_\_".

In un caso analogo a quello oggetto di scrutinio (la società ricorrente aveva proposto opposizione a 141 verbali di contestazione elevati per violazione dell'art. 7 c.d.s. commesse nell'arco di pochi mesi), il giudice nomofilattico nell'ordinanza n. 22028/2018 afferma che "Per stabilire l'autonomia delle singole condotte illecite, il giudice di merito ha dato rilievo al fatto che esse risultavano commesse in luoghi e tempi diversi, con vetture diverse ed in orari diversi ma, nel valutare il dato cronologico, non ha però tenuto conto che, nei casi segnalati dall'istituto ricorrente, i verbali evidenziavano che talune infrazioni erano state commesse dal medesimo veicolo, sullo stesso tratto stradale ed inoltre erano state consumate entro un intervallo temporale ridottissimo (di pochi secondi o di qualche minuto). L'errore in diritto è in cui è incorsa la sentenza è, quindi, consistito nell'aver ritenuto che le suddette condotte dessero luogo a violazioni autonome per il solo fatto di esser state consumate ad orari diversi, trascurando di considerare che ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro

un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite (cfr., testualmente, Corte cost. 26.1.2007, n. 14). Nei casi indicati non poteva escludersi aprioristicamente la configurabilità di un'unica condotta e di una sola violazione, ma occorreva valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate”.

Atteso che “ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite”, nel caso concreto deve osservarsi che le violazioni dell'art. 142 c.d.s. imputate a

sono state tutte commesse tra il 23.02.2020 e il 23.07.2020 dal medesimo veicolo targato \_\_\_\_\_, anche più volte nello stesso giorno a distanza di poche ore e sono state tutte accertate sulla Via Tolemaide km 50 direzione monte mare.

Deve infine osservarsi che, benché tutte le prefate violazioni siano commesse tra il 23.02.2020 e il 23.07.2020, i verbali sono stati notificati il 06.08.2020 e può ragionevolmente ritenersi che una notifica più tempestiva avrebbe consentito al ricorrente di accorgersi delle prime infrazioni consentendogli di non reiterare la propria condotta.

Per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono quindi tutti i presupposti indicati dal giudice nomofilattico per l'applicazione al caso concreto l'art. 198 c.d.s.. Conseguentemente il Giudice, riconoscendo la continuazione delle condotte violative ascritte al ricorrente nei verbali opposti accoglie parzialmente il

ricorso e per l'effetto ridetermina l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi irrogate nella sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo e pari a €. 519,00 (€. 173,00 X 3), con condanna, altresì, al pagamento delle spese di notifica di tutti i verbali perché l'Amministrazione deve esser tenuta indenne da tali oneri stante la fondatezza della contestazione delle violazioni dell'art. 142 c.d.s..  
Si stima di compensare le spese del giudizio tra le parti concorrendone i motivi stante la peculiarità e la complessità della materia trattata ed in considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Rimini Dott. Pierluigi Messina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da

contro

il COMUNE DI RIMINI

così decide:

**ACCOGLIE PARZIALMENTE**

il ricorso, riconoscendo la continuazione delle condotte violative ascritte al ricorrente nei verbali opposti e per l'effetto ridetermina l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi irrogate nella sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo e pari a €. 519,00 (€. 173,00 X 3), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di notifica e di procedimento per ciascuno dei i verbali opposti.

Spese compensate.

Rimini, il 10 dicembre 2020

